

Regolamento di organizzazione e funzionamento (16.6.04)

Art 18 – Le strutture di ricerca

Il comma 4 della versione (9.6.04) è stato eliminato

Art 32 – collaborazione con le imprese

Il comma 3 diventa:

L'INAF può utilizzare le proprie competenze e le proprie risorse umane e strumentali per attività in conto terzi, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo l'attività di ricerca. L'attività in conto terzi è disciplinata con apposito regolamento

Regolamento del personale (16.6.04)

Art 6 - Procedure di selezione e reclutamento del personale tecnico

1. **Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi della normativa vigente. In particolare, le procedure sono conformi ai seguenti principi:**
 - a) **Il reclutamento avviene tramite concorsi pubblici, i cui bandi dovranno prevedere prove d'esame e o valutazione di titoli**
 - b) **I concorsi di cui alla lettera a) saranno espletati mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite da tre membri. Tali commissioni potranno essere presiedute da personale di livello non inferiore a primo ricercatore, primo tecnologo, o astronomo associato**
2. **Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera definisce, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di cui al precedente comma, le modalità generali di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale in funzione delle attività e degli obiettivi tipici delle posizioni da ricoprire.**
3. **I concorsi sono indetti con apposito bando, secondo le procedure descritte nell'articolo 5 comma 4**
4. **La composizione delle commissioni è definita dal Presidente dell'INAF, sentiti i Direttori dei Dipartimenti e i Direttori delle strutture di ricerca interessate.**

Art 7 - Procedure di selezione e reclutamento del personale amministrativo

1. **Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi della normativa vigente. In particolare, le procedure sono conformi ai seguenti principi:**
 - a) **Il reclutamento avviene tramite concorsi pubblici, i cui bandi dovranno prevedere prove d'esame e o valutazione di titoli**
 - b) **I concorsi di cui alla lettera a) saranno espletati mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite da tre membri. Tali commissioni potranno essere presiedute da personale di livello non inferiore a primo ricercatore, primo tecnologo, o astronomo associato**
2. **Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera definisce, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di cui al precedente comma, le modalità generali di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale in funzione delle attività e degli obiettivi tipici delle posizioni da ricoprire.**
3. **I concorsi sono indetti con apposito bando predisposto ed emanato dal Direttore amministrativo, che ne assicura la diffusione mediante idonei meccanismi di pubblicità, compreso l'uso di sistemi informatici**
4. **La composizione delle commissioni è definita dal Presidente dell'INAF, sentito il Direttore amministrativo**

(verrà fatto un unico articolo dei due)

Art 10 – Personale associato

Inserire dopo il comma 1 il seguente comma:

Possono essere previste altre forme di associazione di laureandi, dottorandi, personale in formazione e in quiescenza, secondo modalità definite con delibera del Consiglio di amministrazione

Art 16 – Doveri del personale

Verrà tolta la frase ‘nel rispetto del segreto d’ufficio’ nel comma 2